



COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
Settore promozione della Cultura dello Sport del Turismo e dell'Istruzione

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione: Comune di Olbia – Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione.

Servizio Turismo, Spettacolo, Biblioteca Civica Sempliciana e Scuola Civica di Musica

Indirizzo: Via Dante, 1

P. Iva: 00920660909; C.F. 91008330903

Telefono: tel. 0789/26710 - 0789/69903

Profilo di committente: www.comune.olbia.ot.it

Indirizzo mail: bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it

Articolo 2 – Oggetto e descrizione del servizio di promozione

Il servizio è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità ivi previste.

L'affidamento ha ad oggetto la realizzazione di un servizio di pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda, edizione regionale di Olbia, concernente le seguenti attività:

- a) Bando integrale del Premio Letterario Città di Olbia – XII Edizione, inserito nel progetto della manifestazione di promozione della lettura, denominata “Sul filo del Discorso 2025” – **Mezza Pagina di una edizione domenicale**, in data da concordare con la Direzione della Biblioteca, indicativamente nel mese di giugno 2025;
- b) Avviso dell'esito dei lavori della Giuria del Premio Letterario Città di Olbia – XII Edizione, con indicazione della data e del luogo di svolgimento della relativa cerimonia di premiazione – **Mezza Pagina di una edizione domenicale**, in data da concordare con la Direzione della Biblioteca, indicativamente nel mese di novembre 2025.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'operatore affidatario dovrà interfacciarsi con il personale del Servizio Turismo, Spettacolo, Biblioteca Sempliciana, coordinando la propria attività con quelle del servizio, nel rispetto delle esigenze amministrative e tecniche finalizzate al regolare svolgimento dell'iniziativa e alla corretta comunicazione e promozione della stessa.

Restano a carico del Comune la messa a disposizione dei dati, informazioni, materiali documentali cartacei e digitali relativi al Premio e necessari al corretto svolgimento della attività di promozione richiesta.

Il legale rappresentante dell'operatore economico in indirizzo, si obbliga a garantire la realizzazione del servizio di pubblicazione in argomento, conformemente a quanto previsto nel relativo preventivo, Prot. n. 43881 del 1.4.2025, già approvato dall'Ente e confermato dallo stesso sul portale di acquisto telematico CAT Sardegna.

Al personale impiegato nello svolgimento del servizio richiesto, l'operatore economico affidatario dovrà applicare le condizioni previste dal vigente CCNL Grafici Editoriali, come già dichiarato dall'operatore economico con propria nota Prot. n. 45916 del 07/04/2025 e confermato dallo stesso sul portale di acquisto telematico CAT Sardegna.

Articolo 3 – Luogo e termine di svolgimento della iniziativa oggetto del servizio

Il Bando per la XII Edizione del Premio Letterario Città di Olbia inserita nel progetto della Manifestazione di promozione della lettura denominata “Sul filo del Discorso 2025”, verrà pubblicato indicativamente nel mese di Giugno, con termine per la presentazione delle domande entro il mese di settembre.

I lavori di valutazione dei testi candidati proseguono per circa 1 mese e mezzo/2 mesi, per terminare intorno al mese di novembre.

La serata di premiazione dei testi vincitori viene calendarizzata all'incirca entro il secondo venerdì utile del mese di dicembre.

Le date delle pubblicazioni richieste, dovranno tenere conto della tempistica e degli adempimenti tecnici dell'intera procedura amministrativa concernente l'organizzazione del Premio Letterario e dovranno essere necessariamente concordate con il Servizio Biblioteca, potendo subire variazioni dovute a sopraggiunte esigenze tecniche, organizzative non preventivabili al momento della stipula del contratto; ai fini di una corretta esecuzione della prestazione, l'operatore affidatario verrà preventivamente informato del programma dettagliato della procedura di adesione e valutazione, e di ogni eventuale ulteriore variazione che dovesse essere apportata alla stessa.

Articolo 4 – Corrispettivo

Il servizio in oggetto è affidato per l'importo di € 2.040,00 più IVA al 22%.

Qualora in corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione oggetto del servizio (es. maggiore o minore numero di pubblicazioni e maggiore o minore spazio di pubblicazione), l'Amministrazione potrà richiedere che il servizio venga reso alle medesime condizioni ivi prescritte, senza dar luogo dunque ad alcuna variazione dei prezzi e senza che l'operatore possa avvalersi del diritto alla risoluzione del contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, così come previsto dall'art. 120, comma 9 del D.lgs n. 36/2023 s.m.i., fino ad un aumento o diminuzione della prestazione pari ad € 408,00.

Dette somme trovano regolare copertura finanziaria sul capitolo n. 38820 C. di C. 7000064, del Bilancio 2025, Centro di Costo 7000064, impegno 1714/2025, che presenta sufficiente disponibilità.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche, senza necessità di una nuova procedura, nel caso di cui all'art. 120 co. 3 del D.Lgs n. 36/2023, entro cioè il limite del 10% del valore iniziale del contratto.

Art. 5 Attestazione di regolare esecuzione

Il servizio in argomento è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto degli accordi contrattualmente assunti fra le parti.

Entro 20 giorni dalla data di svolgimento del servizio, la stazione appaltante ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni richieste, provvederà ad inviare all'operatore economico, mediante posta elettronica certificata, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato conterrà i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto;
- 2) la descrizione del servizio richiesto;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;
- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per le prestazioni eseguite, con le modalità di cui al successivo art. 6.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della conformità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà pagato all'operatore economico affidatario, previo accertamento da parte dell'Ente, della conformità delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nella presente lettera commerciale.

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa successivamente agli adempimenti descritti nel precedente art. 5 e dovrà contenere i seguenti dati:

- descrizione e date delle pubblicazioni sul quotidiano L'Unione Sarda;
- Determinazione di affidamento e impegno del Dirigente del Settore promozione della Cultura dello Sport del Turismo e dell'Istruzione n. 1195 del 22.5.2025;
- il CIG B6F458F873;
- il CUP che verrà comunicato non appena possibile da parte dell'intestato servizio;
- il codice univoco ufficio: WY9DLH;

- la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972” o i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale esenzione.

I pagamenti verranno effettuati, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, sul conto corrente bancario/postale dedicato alla commessa in argomento, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, così come dichiarato con nota Prot. n. 43881 del 1.4.2025.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.

La fattura verrà versata per intero in un’unica soluzione, ove non dovessero essere state comminate ai danni dell’affidatario le penali di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A questo proposito, l’operatore economico affidatario ha comunicato alla stazione appaltante con nota Prot. n. 43881 del 1.4.2025, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l’operatore economico non assolverà agli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, non si provvederà alla liquidazione del corrispettivo.

Art. 8 – Tutele

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, valutata l’eventuale inosservanza da parte dell’operatore economico affidatario, degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, adotterà le opportune azioni dirette alla riduzione del corrispettivo pattuito o qualora già erogato, al recupero delle risorse finanziarie indebitamente percepite.

Art. 9 - Penale

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto sottoscritto fra le parti, l’Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni rese dall’affidatario, entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l’Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, all’applicazione delle seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni concordate con l’Ente, rispetto ai termini di cui precedente art. 2), l’operatore economico contraente è tenuto a corrispondere all’amministrazione una penale pari allo 0,3 ‰, dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per l’inesattezza delle pubblicazioni, rispetto a quanto concordato con l’Ente o per la mancata pubblicazione anche di uno solo dei contenuti richiesti, la stazione appaltante potrà applicare all’operatore economico affidatario una penale pari allo 1 ‰, dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi il limite del 10% dell’importo del Contratto, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L’Amministrazione potrà procedere al recupero della penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura già emessa o pretendendo uno sconto pari al valore della penale, sull’importo altrimenti dovuto per la prestazione eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 10 - Risoluzione

Il Comune di Olbia non stipulerà il contratto e/o lo risolverà di diritto, anche durante il periodo di efficacia, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all’operatore economico affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto di cui al comma uno, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli art.li da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'affidatario, oltre alla risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione procederà:

- all'immediata comunicazione all'ANAC dei motivi della risoluzione del contratto;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento, indette dalla stazione appaltante, per un periodo di 2 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, dal precedente art. 9.

Sono da ritenersi in tal senso infrazioni di particolare gravità, oltre alla mancanza dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i:

- l'esecuzione di pubblicazioni completamente diverse da quelle commissionate dall'Ente;
- l'inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC all'operatore economico affidatario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto non esclude la richiesta del maggior danno comunque subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 11 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC.

L'Amministrazione si riserva altresì di recedere dal contratto, anche in presenza di persistenti situazioni di necessità e urgenza, il cui protrarsi nel tempo non era preventivabile al momento dell'avvio della presente procedura; rientra senz'altro nella predetta circostanza il sopraggiungere di un nuovo stato di emergenza sanitaria simile a quello vissuto nel periodo Covid – 19.

In caso di recesso l'affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, direttamente conseguenti alla presente procedura.

Art. 12 - Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato sarà immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni contenute all'art. 119 del nuovo Codice dei contratti.

Art. 14 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Tempio Pausania.

Articolo 15 – Tutela dei dati personali e sensibili

L'affidataria dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati, l'informativa è contenuta nella richiesta di preventivo, trasmessa all'operatore economico ed allegata alla presente, come parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante della società, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconsente al trattamento dei dati personali come sopra definito; adempie gli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'esecuzione del contratto e per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate; prende atto della pubblicazione dei dati e/o della documentazione tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it, sezione amministrazione trasparente; tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 2016/679), inclusi gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; compirà i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo compatibile con le finalità per della raccolta; adotta misure di sicurezza adeguate al rischio, comprese quelle specificate nel contratto unitamente ai suoi allegati; osserva le disposizioni in materia di sicurezza e privacy e le fa osservare ai propri collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati.

L'ente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza applicate.

L'Ente acconsente al trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario per la fatturazione, rendicontazione, monitoraggio ed esecuzione del contratto.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nel contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché quelle proprie del codice civile. Costituiscono clausole essenziali della presente lettera commerciale, tutte quelle contenute nella documentazione dell'affidamento.

Lettera commerciale: scambiata telematicamente fra le parti con firma digitale, mediante posta elettronica certificata, repertoriata, presso gli uffici dell'intestato Settore.

Per presa visione ed espressa accettazione delle clausole della presente lettera commerciale e della restante documentazione relativa alla procedura in oggetto.